



Prot. n°13/AC. del 11.12.2008

Al Comandante il S.A.P.L. dr L. Sementa
e.p.c. Al Sig. Sindaco di Napoli On/le R.R. Iervolino
All'Assessore alla Mobilità dr L Scotti
Al Direttore Generale On/le L. Massa
Al Direttore F.P. dr F. Maida
All'Assessore alle Risorse Umane dr M. Raffa
Al Presidente della D.T.A. d.ssa V. Giuliano

Oggetto: reitero rigetto modalità fruizione licenze legge 937/77 anno 2008

Le inoltranti rappresentanze, facendo seguito alla nota di pari oggetto n°09/AC inoltrataLe il 02.12.08, non avendo registrato alcun riscontro a quanto richiestoLe rispetto alle difformità legislative contenute nella disposizione da Ella emanate in merito con la nota n°27718/8 del 29.11.08, premettendoLe, inoltre, che:

- ❖ Con la definizione del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la gestione del personale non costituisce più, tranne condizioni cogenti, attività amministrativa; quindi l'unilaterale applicazione della disposizione in oggetto dovrebbe essere attivata (ex art.10, c. 2° D.Lgs.vo 66/03) dall'Ente sia per la mancata predisposizione da parte della S.V., o di chi ne aveva responsabilità, del piano ferie annuale, sia per inerzia del lavoratore che non ha chiesto il godimento delle ferie de qua;
- ❖ In ogni caso l'art.2109 C.C. stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, significandoLe che la gestione delle ferie, oltre all'osservanza dei postulati costituzionali e contrattuali già evidenziateLe nella precedente nostra nota, deve soggiacere all'effettiva osservanza di parametri indicati nella richiamata normativa, pena il pregiudizio per i lavoratori al godimento di un diritto sancito con legge dello Stato;
- ❖ Per la consona amministrazione dell'istituto che trattasi, necessita, quindi, predisporre, ad inizio e non a fine anno, un piano annuale di ferie (di competenza della dirigenza che anche quest'anno non ha provveduto al varo) cui il dipendente, ex lege 241/90 e CCNL, ha diritto di accedere onde programmare la proprio vita extra lavorativa, quindi vedere riconosciuti anche i diritti che la normativa di specie gli assegna;

Le ribadiscono che le tardive disposizioni, ossia imposizioni "spazio temporali", contenute nella richiamata nota n°27718/8 del 29.11.08, costituiscono la violazione di norme contrattuali e legislative, e non ultimo il pregiudizio della vita di relazione dei lavoratori cui la disposizione si riferisce, peraltro soggetti ad esposizioni fisiche e psichiche che vanno compensate in una cornice di programmabilità familiare, pena l'ulteriore danno biologico.

Per quanto, al fine di evitare anche su questo versante l'indotto ricorso al Giudice del Lavoro, La invitiamo a rimodulare la disposizione che trattasi, detraendo, comunque, dal computo tutti i godimenti prescritti dalla vigente normativa, valutando, inoltre, che gli oltre 1050 Operatori a disposizione (derivanti dal consolidato regime del 50% della forza già operante nei periodi di fine anno) possono, a ben vedere, assicurare i servizi richiesti dalla Collettività.

*Per le Segreterie A. Anselmi – R De Ponte - M. Bossa – A. Autore - R. Siena.
Le R.S.U. di riferimento A. D'Amato – D. Carrara - C. Guadagnino – P. Musella –
V. Nunziata – S. Sebillo - L. Vitagliano – P. Vitale*

